



COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

(PROVINCIA DI PERUGIA)

REGOLAMENTO

PER LA FIERA DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E

DEL COLLEZIONISMO D'ARTE

ART. 1

(Oggetto e natura della manifestazione)

Il presente Regolamento disciplina la Fiera del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d'arte, di cui alle delibere consiliari n. 83 del 24.11.1990 e n. 96 del 22.9.1992.

La Fiera ha preminente carattere promozionale e di esposizione, con connessa attività di vendita.

Le modifiche del presente Regolamento spettano al Consiglio comunale, fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento stesso prevede facoltà di modifica o integrazione da parte di altri organi del Comune.

Alla Fiera non si applicano le disposizioni di Legge statale o regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 2

(Gestione della Fiera)

La gestione della Fiera spetta all'Ufficio commercio coadiuvato dal Comando Vigili urbani per i profili operativi, di controllo e sanzionatori.

Per particolari servizi o prestazioni di carattere organizzativo o attività di promozione, la Giunta comunale può deliberare di avvalersi di soggetti esterni, mediante stipula di apposita convenzione.

ART. 3

(Soggetti ammessi a partecipare)

Sono ammessi a partecipare alla Fiera mensile di Pissignano esclusivamente i soggetti appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

- a) artisti che offrono le loro opere e che siano esenti da autorizzazione in forza di norme vigenti;
- b) privati non titolari di autorizzazione o attività commerciali o artigianali che, occasionalmente, offrono oggetti usati di cui sono proprietari e di cui intendono disfarsi, ovvero che sono stati realizzati da loro stessi con il proprio ingegno e con il loro lavoro;

- c) titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in regolare corso di validità, che intervengono non in tale loro qualità, bensì in forza del presente Regolamento;
- d) altri soggetti nei soli casi previsti dalla legge per i quali è consentita la vendita anche senza autorizzazione.
- e) Produttori agricoli con sede dell'azienda in Campello.

La Giunta comunale, con proprio atto, può ampliare l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare alla Fiera, purchè se ne conservi il carattere di manifestazione specializzata ed alternativa al sistema ordinario del commercio su aree pubbliche.

ART. 4

(Prodotti che possono essere trattati)

1. Alla Fiera di Pissignano possono essere esposti, detenuti, scambiati e venduti solamente prodotti appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
 - a) Prodotti di antiquariato ed anticherie realizzati in data antecedente il 1960;
 - b) Cose usate;
 - c) Oggetti da collezione;
 - d) Prodotti di artigianato artistico ed etnico;
 - e) Opere di artisti e lavori di hobbysti;
 - f) Opere dell'ingegno a carattere creativo;

2. E' fatto tassativo divieto di esporre, detenere, scambiare, vendere o comunque cedere a qualsiasi titolo:
 - a) Capi e accessori di abbigliamento non usati;
 - b) Tappeti, tendaggi e stoffe non usati;
 - c) Mobili moderni o non usati, autovetture, elettrodomestici, macchine agricole ed ogni altro tipo di prodotto particolarmente ingombrante;
 - d) Armi da collezione o di antiquariato di qualunque genere;
 - e) Gioielli e oggetti preziosi anche se usati.

3. La somministrazione, vendita ed esposizione di prodotti alimentari o di bevande è consentita esclusivamente nel numero massimo di 12 posteggi, di cui 2 destinati alla vendita di porchetta e riservati a soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e 10 a produttori agricoli con sede dell'azienda in Campello, per la vendita dei prodotti dei propri fondi.

4. E' consentito lo scambio di oggetti di collezionisti ed hobbysti tra di loro purchè non si configuri un'attività commerciale non autorizzata.

ART. 5

(Luoghi e orari di svolgimento)

1. La Fiera si svolge la 1^a domenica di ogni mese nella frazione di Pissignano in orario compreso tra le ore 07.30 e le ore 21.00 e interessa le seguenti vie:

UBICAZIONE	SPAZI ESPOSITIVI DISPONIBILI
-------------------	---

Via Flaminia su entrambi i lati e per l'intero tratto	posti disponibili 200
Via Plinio il Giovine solo lato destro dall'intersezione con la via Flaminia all'intersezione con la strada che conduce all'abitazione Pollano – Patarini	posti disponibili 8
Via del Tempio dall'intersezione con la ex S.S. 3 Flaminia fino all'ingresso per l'abitazione Martinelli	posti disponibili 30
Traversa tra Via Flaminia e Via Tre Ponti dall'intersezione di Via Flaminia al garage Gasparri	posti disponibili 10
Piazzale delle Fonti del Clitunno nel tratto compreso fra l'ingresso nord e quello centrale	Posti disponibili 22

- 2. Lungo la Via Flaminia ed all'interno del piazzale delle Fonti del Clitunno sono ammessi soltanto operatori che intendono esporre, scambiare o vendere oggetti di antiquariato come sopra definiti, collezionisti di articoli d'epoca e prodotti di artigianato artistico.**
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'aumento del numero degli spazi espositivi disponibili, creando nuovi fronti espositivi, e per motivi di interesse pubblico, ivi compresa la concomitanza con altre manifestazioni, quali la Festa dei Frantoi o la Befana di Pissignano, disporre il divieto di utilizzare uno o più posti, specificatamente individuati. In tale ultima evenienza all'operatore cui il posto era stato assegnato, ne è concesso un altro alternativo.
4. Il giorno della Fiera, le vie interessate, limitatamente ai tratti sopra indicati sono chiuse al traffico, con esclusione dei soli residenti per i quali non esistono vie alternative di accesso alle proprie abitazioni.

**ART. 6
(Assegnazione degli spazi espositivi)**

1. Nessun soggetto può partecipare alla Fiera di Pissignano se non gli è stato espressamente assegnato uno spazio espositivo, specificamente individuato.
2. Ciascun operatore può risultare assegnatario di un massimo di due spazi espositivi.
3. L'assegnazione degli spazi espositivi può avere durata annuale o mensile.
4. I modelli delle domande di assegnazione annuale o mensile degli spazi espositivi, così come quelli dei provvedimenti di accoglimento ed ogni altro eventuale modello che fosse utile predisporre, sono approvati con determinazione del Responsabile della Polizia Municipale e da questi, all'occorrenza modificati.

**ART. 7
(Assegnazione annuale)**

1. L'assegnazione annuale può essere richiesta, con istanza in bollo indirizzata al Sindaco e prodotta sull'apposito modello, esclusivamente dagli operatori che danno prova di aver già occupato il medesimo spazio espositivo per almeno tre volte consecutive.

2. Il Comune rilascia la concessione all'occupazione annuale dello spazio espositivo, facendo uso dell'apposito modello, entro la prima Fiera successiva a quella di inoltro della domanda.
3. L'assegnazione annuale alla occupazione dello spazio dà diritto ad utilizzarlo in tutti i giorni di svolgimento della Fiera ricadenti nell'anno indicato nel titolo.
4. Qualora lo spazio espositivo assegnato annualmente non sia occupato da chi ne ha diritto entro le ore 08,30 di un giorno di Fiera, detto spazio è considerato occasionalmente libero e si applicano le disposizioni relative all'assegnazione mensile di cui all'articolo 8.
5. Il titolare di assegnazione annuale, prima della sua scadenza, può chiederne il rinnovo, con istanza in bollo e facendo uso dell'apposito modello. Il rinnovo è concesso dal Comune, per un ulteriore anno, previa verifica:
 - a) della permanenza dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione;
 - b) dell'assenza di cause di decadenza o di revoca dello spazio espositivo.

ART. 8 (Assegnazione mensile)

1. L'assegnazione mensile è riservata ai soggetti non in possesso di assegnazione annuale ai sensi dell'art. 7.
2. L'assegnazione mensile consente di occupare, per la sola edizione della Fiera di quel dato mese, gli spazi espositivi non ancora assegnati oppure occasionalmente liberi, in quanto non occupati dal relativo titolare di assegnazione annuale entro le ore 08,30.
3. Gli operatori interessati all'assegnazione mensile, una volta individuato e scelto uno spazio libero, naturalmente dopo le ore 08,30, potranno occuparlo, salvo poi regolarizzare l'assegnazione, apponendo la propria firma di richiesta sulla ricevuta di pagamento del canone, che sarà appositamente predisposta per valere quindi, come richiesta e concessione di assegnazione dello spazio e come ricevuta di pagamento.

ART. 9 (Canone)

1. L'assegnazione dello spazio espositivo è soggetta ad un canone la cui tariffa è approvata dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.
2. Il canone può essere versato in unica soluzione o mensilmente.
3. Il versamento in unica soluzione da effettuarsi entro la prima Fiera dell'anno di riferimento per coloro che risultano già assegnatari dello spazio e prima del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi assegnatari (a condizione che ciò avvenga nei primi sei mesi dell'anno) da diritto ad una riduzione della tariffa pari all'importo di due mensilità.

4. Il versamento va effettuato sul c.c.p. 14083067 intestato al Comune di Campello sul Clitunno – Servizio di Tesoreria – indicando la seguente causale: Canone Fiera – spazio n. – e la relativa ricevuta va consegnata entro i termini sopra indicati ai Vigili urbani presenti alla Fiera.
5. Il versamento del canone per assegnazione mensile deve essere effettuato direttamente nelle mani degli addetti comunali presenti alla Fiera, che rilasciano contestuale ricevuta staccata da bollettari preventivamente vidimati e numerati dall'Economo comunale.
6. Gli addetti comunali che hanno ricevuto pagamenti di canoni per assegnazione mensile versano le somme riscosse al Tesoriere comunale entro il giorno successivo a quello di svolgimento della Fiera, salvo casi di forza maggiore.

ART. 10
(Norme di comportamento)

1. Ogni spazio espositivo sarà delimitato con strisce di vernice, contraddistinto con apposito numero e individuato nella planimetria da tenersi a cura dell'Ufficio di Polizia municipale.
2. Il fronte espositivo deve essere contenuto nella misura di ml. 5 (cinque) e tra uno spazio e l'altro deve essere previsto un passaggio non inferiore a ml. 0,50 (zero virgola cinquanta).
3. Eventuali tendoni di copertura dei banchi devono avere altezza minima dal suolo di ml. 2,30 (due virgola trenta) misurata nella parte più bassa.
4. Le merci esposte ed i tendoni di copertura, non debbono sporgere oltre gli appositi segni di delimitazione.
5. Gli automezzi destinati al trasporto delle merci esposte, possono sostare all'interno degli spazi espositivi, semprechè venga assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma precedente.
6. E' vietato:
 - a) esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori, o fare uso di apparecchi amplificatori del suono, di qualunque tipo o per qualsiasi ragione;
 - b) dare in affitto o cedere ad altri lo spazio espositivo a qualsiasi titolo o consentire che altri vi esercitino qualsiasi attività;
 - c) infiggere al suolo chiodi, ganci o altre attrezzature non mobili,
 - d) circolare all'interno dell'area espositiva con automezzi, salvo quelli per portatori di handicap. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dai Vigili urbani.
7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio espositivo assegnato durante lo svolgimento della Fiera e, al termine di essa, raccogliendo eventuali rifiuti, chiudendoli in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori.

ART. 11
(Sanzioni e revoca)

1. Ferma l'applicazione di eventuali più gravi sanzioni previste da norme statali, la violazione delle norme del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 267/2000, con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. L'operatore decade dall'assegnazione annuale dello spazio espositivo, di cui all'art. 7, qualora:
 - a) perda i requisiti per l'ammissione alla manifestazione, indicati negli art. 3 e 4;
 - b) non occupi lo spazio espositivo assegnato, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive o comunque per quattro volte complessive nell'arco del medesimo anno solare;
3. Si considera giustificato motivo di assenza, per gli effetti del comma 2 lettera b), la presenza di una o più delle seguenti cause di impedimento, la cui documentazione deve essere inviata al Comune entro 10 giorni dalla mancata partecipazione alla Fiera:
 - a) gravi motivi di famiglia;
 - b) malattia;
 - c) gravidanza e puerperio;
 - d) ferie per non più di un'assenza.
4. L'assegnazione annuale è revocata:
 - a) qualora il relativo titolare incorra per più di due volte, nel medesimo anno solare, in violazioni alle norme del presente Regolamento. La revoca è disposta previa diffida;
 - b) per mancato pagamento del canone previsto per l'assegnazione dello spazio;
 - c) per motivi di ordine pubblico o di carattere igienico sanitario che l'Amministrazione si riserva in ogni momento di adottare.

ART. 12
(Disposizione transitoria)

1. La prima scadenza per il rinnovo delle assegnazioni a carattere annuale in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento e di quelle rilasciate nel corso dell'anno 2006, è fissata al 31 dicembre 2007, dopodiché dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.